



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

**Al Presidente della IV Commissione Legislativa
Assemblea Regionale Siciliana
Giampiero Trizzino**

**Oggetto: osservazioni e proposte in merito alla vicenda del MUOS all'interno della Riserva Naturale "Sughereta di Niscemi".
Valutazioni sulla illegittimità delle autorizzazioni.
Audizione del 22 gennaio 2013.**

Il contributo che Legambiente Sicilia intende offrire con la presente nota riguarda in via prioritaria sia gli aspetti di incompatibilità del MUOS con gli inderogabili vincoli di natura paesaggistico-ambientale, che non consentono l'edificazione delle strutture, sia i molteplici profili di illegittimità delle autorizzazioni rilasciate, fermo restando che il rischio da radiazioni elettromagnetiche costituisce certamente l'aspetto di maggiore allarme sociale.

Si indicano altresì alcune proposte di intervento che saranno formalizzate nei confronti della Presidenza della Regione e dei competenti Assessorati, unitamente ad un ricorso alla Commissione Europea per violazione del diritto comunitario ed alla formalizzazione di parte lesa dinnanzi alla Procura della Repubblica di Caltagirone nel procedimento penale in corso.

Per comprendere l'impatto delle opere sulle aree sottoposte a pubblica tutela, vale la pena ricordare che il MUOS è costituito da:

- un'area appositamente e preventivamente risagomata, stabilizzata e recintata;
- una stazione di radiocomunicazioni non presidiata, dove è prevista la collocazione di n. 3 antenne paraboliche di circa 18 m di diametro, circondate da altrettante antenne temporanee di minori dimensioni da utilizzare durante la fase di realizzazione della stazione e da dismettere a lavori ultimati. A corredo delle antenne è prevista la realizzazione di una serie di manufatti di supporto, quali immobili di servizio e linee di alimentazione (acqua, energia, comunicazioni, ecc.);
- un edificio tecnico prefabbricato su fondazione in c.a. - superficie 254,08 mq - altezza 4,30 m - lati 15,94x15,94 m;
- un edificio "RAF" (Radio Access Facility) prefabbricato su fondazione in c.a. e pannelli metallici coibentati e prefiniti - superficie 168,92 mq - altezza 4,00 m - lati 9,60x17,53 m;
- un serbatoio idrico in c.a. gettato in opera, con una capacità di 285 mc - superficie 113,92 mq - altezza 4,00 m - lati 15,50x7,35 m;
- una stazione di pompaggio di 40 mq prefabbricata su fondazione in c.a. - superficie 39,79 mq - altezza 4,30 m - lati 7,99x4,98 m;
- basi delle antenne - Antenne Earth terminal, sagoma esagonale - superficie 112,14 mq - altezza 6,15 m - lato 6,57 m;
- una batteria di n. 3 serbatoi per gasolio, ciascuno della capacità di 23 mc in cemento armato e protetti da una tettoia metallica - lati 6,53x3,53 m;
- opere di sistemazione esterna e impianti a rete.



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

IL MUOS ricade:

- **all'interno della zona A** (in zona B sino al 30.12.2009) **della Riserva Naturale "Sughereta di Niscemi"**, istituita con D.A. 25 luglio 1997 (pubblicato in S.O. n. 1 a GURS n. 3 del 16 gennaio 1998) ed affidata in gestione all'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana;
- **in area sottoposta a vincolo paesaggistico** ai sensi del D. Lgs. 42/2004 (art. 142 comma 1 lett. f e lett. g);
- **all'interno del Sito di Importanza Comunitaria ITA 050007 "Sughereta di Niscemi"**, istituito ai sensi delle Direttive Europee 92/43/CEE e 79/409/CEE.

Tale opera è stata definitivamente autorizzata con provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 43182 del 28 giugno 2011 a conclusione della conferenza di servizi celebrata ai sensi dell'art. 122 della L.R. 6/2001 (come modificato dall'art. 139 comma 63 della L.R. 4/2003).

La legislazione e la giurisprudenza sono univoche nell'assoggettare alla normativa di tutela paesaggistico-ambientale discendente dal D. Lgs. 42/2004 anche le opere militari, che sono in via ordinaria escluse dal rispetto della normativa urbanistica e edilizia.

In particolare l'articolo 354 del Codice dell'ordinamento militare (D. Lgs 66/2010) prevede che le opere militari e per la difesa nazionale ricadenti in aree vincolate a fini paesaggistici sono sottoposte al regime dell'articolo 147 del D.Lgs 42/2004: "l'autorizzazione viene rilasciata in esito ad una conferenza di servizi indetta ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di procedimento amministrativo".

Inoltre il Ministero della Difesa italiano ha imposto alle Autorità militari statunitensi come ulteriori condizioni (vedasi documento del 31 ottobre 2006 di approvazione delle proposte di interventi a finanziamento statunitense per il Fiscal Year 2006) che:

1. deve essere garantito e certificato che le emissioni rientrino nei parametri stabiliti dalle vigenti leggi italiane;
2. deve essere garantito e certificato che le emissioni non interferiscano con emissioni di servizi già operativi in loco;
3. risulta necessario acquisire l'autorizzazione dell'Azienda Regionale Foreste.

E' del tutto evidente che la conformità alla normativa sull'inquinamento elettromagnetico, come l'autorizzazione dell'Azienda Foreste Demaniali, vanno (andavano) verificate e rese in conformità alle specifiche disposizioni di legge e non in modo arbitrario non codificato da norma.

Come già detto, l'articolo 147 del D.Lgs. 42/2004 prevede che la compatibilità paesaggistica venga verificata in sede di conferenza di servizi (pertanto tale iniziativa avrebbe dovuto essere assunta dall'Amministrazione Regionale dei Beni Culturali e Ambientali).

Inoltre la normativa regionale sulle riserve naturali prevede la convocazione da parte dell'Assessore Regionale al Territorio e Ambiente (con alcuni puntuali adempimenti preliminari) di una specifica conferenza dei servizi, nel caso di opere non vietate dal regolamento della riserva ma subordinate all'esistenza del piano dell'area protetta.



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

Si tratta di fattispecie diverse:

- l'art. 147 del D. Lgs. 42/2004 riguarda l'autorizzazione paesaggistica di opere statali;
- l'art.122 della LR 6/2001 riguarda l'autorizzazione a fini naturalistici per alcune tipologie di interventi (sia pubblici che privati) all'interno di una riserva naturale.

Senza entrare nel merito in questa sede se la conferenza di servizi doveva essere convocata (in qualità di amministrazione procedente) dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali (per i fini di tutela paesaggistica) piuttosto che dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente (per i fini di tutela naturalistica), **in questa sede va solo fatto rilevare che la procedura ex art. 122 LR 6/2001 (e s.m.i.) è stata coltivata in modo illegittimo, in quanto la stessa non consente (come meglio illustrato di seguito) la realizzazione di opere in contrasto con il regolamento della riserva**, ma soltanto la realizzazione di opere che, ammesse dal regolamento della riserva, sono subordinate alla redazione del piano di assetto della riserva (piano di sistemazione per la zona A o piano di utilizzazione per la zona B) e quindi consentendo soltanto un'anticipazione dei contenuti di piano nel rispetto delle previsioni di legge e regolamentari.

L'ILLEGITTIMITA' DELLA CONFERENZA DI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 122 DELLA LR 6/2001 e smi

VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA RISERVA, DELLA LEGGE REGIONALE 98/1981 (e smi) ED ILLEGITTIMITA' DEI RELATIVI ATTI AUTORIZZATORI

La conferenza di servizi si è celebrata il 9 settembre 2008.

Preliminarmente va stigmatizzato che una conferenza riguardante un'opera di così grande rilievo, come può evincersi dalla lettura del verbale, si sia svolta in modo "sbrigativo" senza tenere conto nella sua articolazione dei principi e delle modalità di funzionamento contenuti nella L. 241/90 e delle tassative disposizioni dell'articolo 3 della L. 10/1991 sulla formazione degli atti amministrativi ("*presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria*").

Ma il primo fatto grave riguarda un altro aspetto.

La conferenza di servizi ai sensi dell'art. 122 della LR 6/2001 è disciplinata dalla Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 6 n. 4 del 26 novembre 2004 (GURS parte I n. 54 del 17.12.2004) che prevede innanzitutto, in via preliminare, che :

- i Comuni interessati dalle opere provvederanno a rendere nota la convocazione della conferenza mediante affissione al proprio albo pretorio per giorni 15;
- l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente provvederà altresì a rendere pubblica la convocazione della conferenza mediante pubblicazione sul sito www.artasicilia.it.

La conferenza dei servizi è stata convocata dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con nota prot. 65724 del 27.8.2008 e **non risulta alcun avviso sul sito web dell'Assessorato** né, in base alla documentazione disponibile, avviso all'Albo Pretorio del Comune di Niscemi.



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

In tale modo non è stato consentito a cittadini ed associazioni di partecipare al procedimento, come previsto in via generale dalla legge 241/90 e da elementari principi di trasparenza cui deve attenersi l'azione amministrativa.

Peraltro l'obbligo di effettuare tali atti preliminari di pubblicità non è stato nemmeno indicato nella nota di convocazione della conferenza di servizi (Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 65724 del 27 agosto 2008) né tantomeno la Conferenza di servizi ha provveduto in apertura di seduta a verificare l'esatto adempimento delle fasi di pubblicità.

E soprattutto la Conferenza è stata convocata il 27 agosto per il successivo 9 settembre, e quindi senza rispettare il termine minimo ed incompressibile di 15 giorni previsto dalla circolare 4/2004 e dalla normativa sulle conferenze dei servizi!

La conferenza dei servizi si è svolta il 9 settembre 2008 **nonostante le opere in esame siano tassativamente vietate dal regolamento della riserva** e dalle disposizioni attuative ribadite nella suddetta circolare 4/2004, che statuisce infatti:

*"Appare chiaro come l'applicazione del disposto di cui all'art.122 e ss.mm.ii. sia limitata a quelle opere, consentite dal regolamento di ciascuna Riserva solo successivamente alla approvazione degli strumenti di Pianificazione come di seguito elencate a titolo esemplificativo, fermo restando quanto previsto nel singolo regolamento di ciascuna riserva.....**Le opere espressamente vietate dai regolamenti e non compatibili con il vincolo di tutela restano tali e non autorizzabili, e dunque non rientrano nell'ambito di applicabilità dell'art. 122"** (!!!!)*

Ma vi è di più.

I lavori del MUOS sono stati autorizzati in via definitiva con provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente sulla scorta degli esiti della predetta conferenza dei servizi.

Nel 2008, alla data di svolgimento della conferenza di servizi, l'area in cui è ubicato il MUOS ricadeva in zona B di riserva, nella quale *"le nuove costruzioni devono avere esclusiva destinazione d'uso alla fruizione e all'attività di gestione della riserva"*. Molti degli interventi previsti erano (sono) quindi inammissibili a termini di regolamento.

Con decreto del 30 dicembre 2009 (GURS parte I n. 14 del 26.3.2010) la Riserva viene ripermetrata e l'area dove dovrebbe essere realizzato il MUOS (a quella data inedificata ed in condizioni di assoluta naturalità) viene inserita in zona A di massima tutela.

In zona A di riserva è fatto divieto di "realizzare nuove costruzioni ed esercitare qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi comprese l'apertura di nuove strade o piste, la modifica plano-altimetrica di quelle esistenti, la costruzione di elettrodotti, acquedotti, linee telefoniche o di impianti tecnologici a rete".

Tale provvedimento prot. 43182 del 28.6.2011 dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, unitamente al preliminare e presupposto parere (autorizzazione?) dell'Azienda Foreste Demaniali del 2008, sono illegittimi perché approvano opere tassativamente vietate dal regolamento della riserva, in contrasto con quanto ribadito dallo stesso Assessorato Regionale Territorio Ambiente nella predetta circolare n. 4 del 26 novembre 2004 (GURS parte I n. 54 del 17.12.2004).



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

Peraltro tale aspetto è stato già stigmatizzato con l'Ordine del Giorno n. 742 approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il 30 luglio 2012 e rimasto totalmente inattuato (".....i lavori che sono stati necessari per costruire la base su cui impiantare il M.U.O.S. hanno causato lo sventramento di gran parte di una collina..... Tutto ciò con evidente violazione delle norme che tutelano la fauna e la flora presenti nel parco;.....".

Per comprendere l'entità delle gravi alterazioni ambientali e paesaggistiche causate, oltre al volume delle costruzioni previste, è assai significativo richiamare i previsti e realizzati lavori di movimento terra consistenti in sbancamenti e riporti a valle con un'altezza della scarpata di oltre 9 metri! E tali consistenti sbancamenti vengono eufemisticamente descritti negli atti istruttori e nelle autorizzazioni come semplice "livellamento superficiale del terreno"!!

Un altro elemento che rafforza il carattere illegittimo delle autorizzazioni in materia di riserve naturali riguarda la circostanza che in tutte le aree naturali protette regionali gli impianti di telecomunicazioni e simili sono vietati, e quando ci si è trovati in presenza di impianti preesistenti, i regolamenti delle riserve hanno previsto una specifica regolamentazione (vedasi per tutto regolamento della Riserva Naturale Monte Cammarata o regolamento Parco dei Monti Sicani). In mancanza di specifica previsione regolamentare tali opere (leggasi tralicci, impianti radio e telecomunicazione, ecc) sono tassativamente vietate.

Ed ancora, non meno importante, si fa rilevare che l'autorizzazione/parere favorevole dell'Azienda Foreste Demaniali di cui al verbale di sopralluogo istruttorio del 6 giugno 2008 (costituente parte integrante del verbale di conclusione dei lavori della conferenza di servizi del 9 settembre 2008) è viziata e priva di presupposti anche nella parte in cui conclude sull'assenza di impatto negativo sotto il profilo ecologico in quanto a quella data non era stato effettuato alcun monitoraggio sulle radiazioni. L'ARPA ha infatti avviato le misurazioni sulle emissioni elettromagnetiche su richiesta dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 2 ottobre 2008 e ha consegnato la relazione soltanto nell'ottobre 2009.

Le valutazioni espresse in conferenza dei servizi erano e sono quindi prive di molti presupposti e di necessari ed ineludibili dati di base.

In ultimo dalla consultazione della documentazione resa disponibile non risultano:

- controlli del Corpo Forestale e dell'Azienda Foreste Demaniali in corso di esecuzione, necessari non solo per la rilevanza dei lavori in un ambiente così vulnerabile ma soprattutto per accertare l'integrale rispetto delle prescrizioni impartite la cui violazione avrebbe comportato la sospensione dell'autorizzazione rilasciata (cfr. parte conclusiva del provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 43182 del 28 giugno 201)
- ulteriori prescrizioni che l'Azienda Foreste Demaniali era (è) tenuta a disporre a tutela dell'integrità dell'ecosistema e delle biocenosi presenti nell'area protetta (cfr. parte conclusiva del provvedimento dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente prot. 43182 del 28 giugno 2011).



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI TUTELA PAESAGGISTICA.

MANCATO RISPETTO DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA PREVISTE DAL PIANO PAESISTICO DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA.

L'autorizzazione paesaggistica è stata resa dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Caltanissetta con provvedimento del 18 giugno 2008, confluito nella procedura della conferenza di servizi ex art. 122 LR 6/2001 (conclusasi come già detto con provvedimento Assessorato Regionale Territorio Ambiente prot. 43182 del 28 giugno 2011).

Si sorvola in questa sede sui contenuti dell'autorizzazione, stringata e priva degli elementi minimi in termini di "presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" che a termini della legge regionale 10/1991 deve avere un provvedimento amministrativo.

Ma l'aspetto più importante riguarda il fatto che con successivo Decreto n. 8471 del 4 dicembre 2009 lo stesso Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali ha adottato il Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta che per l'area della Sughereta di Niscemi prevede la massima tutela (livello 3), vietando proprio, tra l'altro, la realizzazione di tralicci, antenne per telecomunicazioni, di infrastrutture e reti !

Con tale adozione sono quindi scattate le norme di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del D.Lgs. 42/2004 ("A far data dall'adozione del piano paesaggistico non sono consentiti, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso").

Quindi a far data dall'inizio del 2010 la suddetta autorizzazione paesaggistica era divenuta inefficace, per buona amministrazione avrebbe dovuta essere revocata, ma in ogni caso il provvedimento finale dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 28 giugno 2011 (conclusivo dei lavori della conferenza di servizi) non avrebbe dovuto essere reso per sopravvenuta modifica del regime di tutela gravante sull'area.

Tale aspetto è assai rilevante non solo perché la giurisprudenza è univoca nel ribadire la prevalenza delle sopravvenute previsioni di piano su eventuali autorizzazioni precedentemente rilasciate, **ma soprattutto perché la legislazione (e la connessa giurisprudenza) fissa la prevalenza delle disposizioni del piano paesaggistico su quelle relative alle aree naturali protette (articolo 145 comma 3 D. Lgs. 42/2004 – "Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette").**

I LIMITI DEL PROVVEDIMENTO SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La stazione trasmittente MUOS è stata progettata all'interno di un Sito di Importanza Comunitaria (individuato ai sensi della Direttiva UE 92/43) e occorre quindi valutare anche le possibili conseguenze negative sugli habitat naturali e seminaturali, sulla fauna e sulla flora.

La Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 DPR 357/1997 e smi è stata resa dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento prot. 36783 dell'1 giugno 2011, confluito nella



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

procedura della conferenza di servizi ex art. 122 LR 6/2001 (conclusasi come già detto con provvedimento Assessorato Regionale Territorio Ambiente prot. 43182 del 28 giugno 2011).

Si sorvola in questa sede sui contenuti dell' autorizzazione, anch'essa stringata e priva degli elementi minimi in termini di "presupposti di fatto e ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria" che a termini della legge regionale 10/1991 deve avere un provvedimento amministrativo.

Si evidenziano invece alcuni clamorosi limiti del provvedimento, che appare inadeguato a motivare una compiuta e incontestabile valutazione di impatto:

- dallo studio redatto da professionisti afferenti all'Università di Palermo, incaricati dal Comune di Niscemi, vengono estrapolate solo alcune considerazioni senza tenere conto delle innumerevoli criticità evidenziate nella medesima relazione (necessità di effettuare le indagini in periodi più appropriati rispetto a quello autorizzato, insufficienze documentali del progetto, considerazioni sugli impatti su flora e vegetazione in fase di cantiere contenuti nel progetto ritenute a dir poco scorrette e inconsistenti, evidenziazione di interazioni con l'avifauna che possono essere significative dato il contesto territoriale, evidenziazione di impatti considerevoli sulla calandrella, specie di particolare interesse conservazionistico, ecc);
- non vengono approfonditi gli evidenziati limiti ed incompletezze dello studio di incidenza allegato al progetto;
- l'assenza di qualunque studio e monitoraggio sull'effetto delle radiazioni elettromagnetiche sulla componente biologica, disconoscimento della specifica bibliografia sull'impatto delle radiazioni elettromagnetiche su vegetazione e fauna, mancata considerazione delle possibili gravi conseguenze sull'avifauna (in seguito all'irraggiamento dovuto al fascio principale emesso dalle parabole) e sulle popolazioni di api, con ricadute a catena sull'intero ecosistema;
- assenza di qualunque valutazione di impatto in fase di esercizio, limitando alcune prescrizioni al periodo di riproduzione degli uccelli e limitatamente alla fase di esecuzione dei lavori.

CONSIDERAZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DALLE RADIAZIONI

Gli aspetti tecnico-scientifici connessi all'impatto ambientale ed al grave rischio per la salute umana delle radiazioni sono stati ampiamente illustrati nei documenti prodotti dall'Amministrazione Comunale di Niscemi e diffusi dai Comitati NO MUOS (Relazione Zucchetti-Corradu, Politecnico di Torino, 4 novembre 2011), che la scrivente Associazione sottoscrive per intero soprattutto con riguardo all'applicazione dei principi di prevenzione, precauzione e risultato propri del diritto comunitario.

In questa sede vogliamo richiamare l'attenzione su alcuni delicati aspetti procedurali delle valutazioni rese:

- **l'ARPA Sicilia non si è limitata ad effettuare dei rilevamenti**, come compete ad un'autorità preposta alla vigilanza, ma i funzionari della stessa si sono avventurati in **valutazioni e giudizi che non competono a tale amministrazione** (vedasi in ultimo documento ARPA di controdeduzioni alla relazione Zucchetti-Corradu allegato a nota prot. 35320 del 31/5/2012);
- **le suddette irrituali valutazioni dell'ARPA sono state peraltro rese in presenza di evidenti limiti conoscitivi e documentali**, in quanto a tutt'oggi non si conosce il tipo di



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

trasmissione (continua, impulsata, modulazione), sono note solo in modo incompleto e contraddittorio le caratteristiche dei dispositivi trasmettenti del sistema MUOS, è stato arbitrariamente statuito che è inverosimile la condizione di tutte le sorgenti in funzione, le misure sono state effettuate simulando astratti scenari di funzionamento, si rinvia a successivi non meglio identificati accorgimenti sulle conseguenze di possibili errori di puntamento, manca la valutazione del rischio connesso con l'irraggiamento accidentale degli aeromobili, sono presenti evidenti limiti del modello di calcolo utilizzato che non fornisce i valori in zona di campo reattivo, ecc. (vedasi in ultimo documento ARPA di controdeduzioni alla relazione Zucchetti-Corradu allegato a nota prot. 35320 del 31/5/2012);

- gli atti autorizzatori finali della Regione hanno assunto come base un documento del Dipartimento di Ingegneria elettrica dell'Università di Palermo **di cui non si comprende la natura giuridica** (consulenza privata, incarico ad istituto, titolarità e responsabilità dell'istituzione e/o dei privati, ecc...) **e le modalità di inserimento nella procedura amministrativa di valutazione ed autorizzazione delle opere;**
- **le valutazioni di assenza di rischio per la salute umana non sono state rese da medici o autorità sanitarie ma da ingegneri!!;**
- **alcune delle valutazioni e dei pareri resi sia da parte di enti istituzionalmente preposti che da terzi coinvolti, in ragione della (non)competenza specifica dei soggetti che li hanno sottoscritti, violano le norme sull'esercizio delle attività professionali che prevalgono sulle funzioni esercitate in conseguenza di assetti organizzativi interni delle amministrazioni di appartenenza.**

Ed in ultimo senza sostanziale riscontro è rimasta la recente nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazione Impatto Ambientale (prot. DVA-2012_0007994 del 2/4/2012) che così conclude:

“A seguito di quanto sopra acquisito, la scrivente Direzione, ritenendo necessario effettuare ulteriori e più approfondite valutazioni, ha chiesto alle Autorità competenti per il controllo e la vigilanza sanitaria ed ambientale, in attuazione della legge quadro 36/2001, con nota prot. DVA-2012-0005208 del 29/02/2012, di accertare il rispetto dei valori limite indicati dalla normativa vigente e garantire la corretta esecuzione del rilievo dei campi elettromagnetici in funzione sia della massima potenza di emissione di tutte le sorgenti che rimarranno operative anche dopo l'installazione della stazione terrestre MUOS sia della strumentazione utilizzata per la determinazione dei contributi alle diverse frequenze prodotte dagli apparati, rimandando a tali valutazioni di giudizio di conformità delle due installazioni (NRTF e MUOS) o la necessità di procedere ad azioni correttive”.

**LA VERIFICA DELL'ATTUAZIONE E LA REVOCA DEL PROTOCOLLO DI INTESA TRA
MINISTERO DELLA DIFESA E REGIONE SICILIANA**

Un altro aspetto non meno importante, anche alla luce dell'approvazione l'8 gennaio 2013 della mozione dell'Assemblea Regionale Siciliana n. 2 e del solenne impegno conseguentemente assunto dal Presidente della Regione Rosario Crocetta, riguarda la revoca del Protocollo di Intesa sottoscritto dal Ministro La Russa e dal Presidente Lombardo l'1 giugno 2011, anche alla luce del mancato rispetto dell'Ordine del Giorno n. 742 approvato sempre dall'ARS il 30 luglio 2012.



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

Innanzitutto nelle premesse del suddetto Protocollo si afferma in maniera non veritiera che il MUOS ricade all'interno della zona B della Riserva Naturale Sughereta di Nisemi mentre invece ricade all'interno della zona A di massima tutela.

L'impegno a sospendere/revocare le autorizzazioni in precedenza rilasciate deve coerentemente accompagnarsi con la revoca del suddetto Protocollo, che definisce il quadro di azioni condivise tra Stato e Regione per pervenire all'entrata in funzione del MUOS.

Inoltre, nel contesto dato, appare rilevante procedere alla verifica dell'avvenuto mantenimento degli impegni del Ministero della Difesa (previsti dal suddetto Protocollo) tra cui assumono rilievo:

- la riduzione delle emissioni a radiofrequenze mediante l'installazione di un sistema di trasmissione interrato a fibre ottiche da realizzarsi entro tre mesi (scadenza settembre 2011);
- la consegna all'ARPA di strumentazione per il monitoraggio continuo dei campi elettromagnetici;
- lo svolgimento di campagne di monitoraggio specifiche con cadenza almeno quadrimestrale condotte da ARPA con mezzi mobili di ultima generazione allestiti per misure georiferite di campo elettromagnetico, rendendo disponibili alla pubblica consultazione i dati relativi agli studi ed indagine condotte comprensive dei pareri acquisiti.

PROVVEDIMENTI URGENTI NECESSARI DA PARTE DELLA REGIONE

Alla data della stesura della presente relazione non si conoscono forma e contenuti dei provvedimenti sospensivi emanati dalla Regione a seguito dell'approvazione della mozione 2/2013 dell'ARS e annunciati sulla stampa.

Alla luce del quadro amministrativo descritto e normativo esistente, e considerato che il precedente Ordine del Giorno 742 (approvato dall'ARS il 30 luglio 2012) è rimasto totalmente disatteso, gli atti necessari per una reale sospensione/revoca delle suddette autorizzazioni in materia paesaggistico-ambientale sono:

- **l'intervento in autotutela**, che deve (può) essere esercitato solo dagli stessi dirigenti che hanno emanato gli atti di autorizzazione contestati;
- **la nomina di un commissario ad acta** da parte del Presidente della Regione e/o degli Assessori competenti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 10/2000 per assoluta urgenza ed in presenza di evidente pregiudizio per l'interesse pubblico;
- **l'annullamento delle autorizzazioni per motivi di legittimità** da parte del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 10/2000 (ultimo periodo del comma 4).

Con riserva della produzione di ulteriori atti.

Si allegano:

1. circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente-Servizio 6 n. 4 del 26 novembre 2004 (GURS parte I n. 54 del 17.12.2004);



LEGAMBIENTE
Comitato Regionale Siciliano
Dipartimento Conservazione Natura

2. elenco avvisi pubblicati nel 2008 sul sito web dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
3. stralcio Piano Paesaggistico della Provincia di Caltanissetta;
4. nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale Valutazione Impatto Ambientale (prot. DVA-2012_0007994 del 2/4/2012).

Palermo, 21 gennaio 2013

Il Responsabile Regionale Conservazione Natura
Legambiente Sicilia
Angelo Dimarça

Il Presidente Regionale
Legambiente Sicilia
Domenico Fontana